

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  
a norma del D.P.R. 249/1998 modificato dal D.P.R. 235/2007

***Premessa***

Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione delle procedure in materia di sanzioni disciplinari previste dall'art. 4 del D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/07 in violazione dei doveri degli studenti e delle studentesse di cui all'art. 3 del predetto D.P.R.

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale Prot. n. 3602/PO del 04/07/2008, con la quale viene ribadito l'alto fine educativo e il valore formativo dell'istituzione scolastica, la sanzione disciplinare deve mirare alla crescita personale dello studente come espressamente recita il c.3 dell'Art 1 del D.P.R. 235/07:«La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva».

Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Il sistema sanzionatorio deve essere pensato come la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

***Art. 1 Sanzioni disciplinari***

Lo studente che viola i doveri espressi nell'art. 3 del D.P.R. 249/98 è soggetto a sanzione disciplinare.

Secondo quanto sancito dal c.5 dell'Art. 4 (D.P.R. 235/07) la sanzione disciplinare è proporzionale all'infrazione commessa e ispirata al principio di gradualità e della riparazione del danno, nonché al reinserimento dello studente all'interno della comunità scolastica.

In virtù del principio della progressività della sanzione, all'allievo già ammonito per la violazione di un qualsiasi dovere sarà irrogata la sanzione più un grado più grave di quella prevista dalla tabella sottostante.

Nell'irrogare la sanzione di deve tenere conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è offerta dal Consiglio di Classe, previa opportuna valutazione, la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica

***Classificazione delle sanzioni***

Si riporta la **classificazione** delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità così come previste dallo "Statuto"

- A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica** (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che devono essere definite ed individuate dai singoli regolamenti d'istituto, insieme, come

già detto nel paragrafo precedente, alle mancanze disciplinari, agli organi competenti ad irrogarle ed alle procedure

A1) Nota disciplinare del docente

A2) Ammonizione del Coordinatore di classe

A3) Ammonizione del dirigente Scolastico

**B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni** (Art. 4 - Comma 8): Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

**C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni** (Art. 4 – Comma 9): Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico** (Art. 4 - comma 9bis): L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

**E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi** (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

\* \* \*

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico". Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull'autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. Ovviamente i regolamenti d'istituto dovranno contenere anche precisazioni in ordine a quanto precede

DOVERE	INFRAZIONE	SANZIONE	COMMUTAZIONE	SOGGETTO COMPETENTE
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio	Frequenza irregolare	Comunicazione alle famiglie		Coordinatore di classe
	assenze ingiustificate  (Nota disciplinare del docente 5/7),	Nota disciplinare  Dopo 5/7 note annotazione scritta sul registro elettronico		Docente  Coordinatore di classe
	Ritardi e uscite anticipate non documentate superiori a 10/15 (vedi regolamento d'Istituto)	Ammonizione scritta sul registro di classe		Coordinatore di classe
	Reiterati ritardi e uscite anticipate	Ammonizione scritta sul registro di classe		Dirigente Scolastico

	Ritardi non giustificati al rientro dell'intervallo e/o al cambio dell'ora	Nota disciplinare sul registro elettronico		Docente
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento dell'istituto.	Mancato rispetto delle norme comportamentali durante la ricreazione; durante il trasferimento dalle aule ai laboratori e viceversa; uso non appropriato dell'uscita di sicurezza	A seconda della gravità Nota disciplinare Ammonizione sul registro elettronico		Docente Coordinatore di classe
	Allontanarsi dalla classe con o senza permesso per un tempo prolungato e ingiustificato	Ammonizione scritta sul registro elettronico		Coordinatore di classe
	Allontanamento non autorizzato dalla scuola	Allontanamento scolastico da 3 a 5 gg		Consiglio di Classe
	Attivazione ingiustificata sistema di allarme	Allontanamento scolastico da 3 a 5 gg		Consiglio di Classe
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi	Atti lesivi della dignità delle persone tutte che operano all'interno della comunità scolastica: uso di termini scurrili	Nota disciplinare		Docente
	Atti lesivi della dignità delle persone tutte che operano all'interno della comunità scolastica: insulto verbale	Ammonizione scritta sul registro elettronico		Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico A seconda della gravità
	Atti lesivi della dignità delle persone tutte che operano all'interno della comunità scolastica: aggressione verbale e gesti offensivi	Da 1 a 5 giorni di allontanamento scolastico	Lavori utili a favore della comunità scolastica	Consiglio di Classe

<p>Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 del D.P.R 249/98</p>	<p>Atti lesivi che compromettono la sicurezza all'interno dell'Istituto e il regolare svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali: disturbo attività didattica</p>	<p>Nota disciplinare</p>		<p>Docente</p>
	<p>uso non autorizzato del cellulare e/o dispositivi elettronici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso reiterato non autorizzato (messaggistica/giochi/musica)</li> <li>• Uso non autorizzato per riprese audio/foto/video</li> <li>• Pubblicazione non autorizzata di immagini/video</li> <li>• Diffusione non autorizzata di immagini/video</li> <li>• Uso durante la verifica scritta</li> </ul> <p>n.b. se richiamato l'alunno è tenuto a depositare il proprio cellulare sulla cattedra per tutta la durata della lezione</p>	<p>nota disciplinare</p> <p>Ammonizione scritta sul registro elettronico</p> <p>Ammonizione sul registro elettronico</p> <p>Ammonizione sul registro elettrico</p> <p>Allontanamento scolastico da 3 a 5 giorni</p> <p>Allontanamento scolastico da 3 a 5 giorni (a discrezione del docente ritiro immediato della verifica)</p>	<p>Lavori utili a favore della comunità scolastica</p> <p>Lavori utili a favore della comunità scolastica</p>	<p>Docente</p> <p>Coordinatore di classe Dirigente Scolastico</p> <p>Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico</p> <p>Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di classe</p> <p>Consiglio di classe</p>

	disattendere un ordine	Nota disciplinare		Docente
	disattendere un ordine ripetuto	Ammonizione scritta sul registro elettronico		Coordinatore di Classe
	provocare volontariamente danni alle suppellettili e alle attrezzature scolastiche e didattiche nonché atti vandalici	Da 1 a 3 giorni di allontanamento scolastico (per i casi meno gravi)  da 4 a 7 giorni di allontanamento scolastico (per i casi più gravi)	Lavori utili a favore della comunità scolastica	Consiglio di Classe
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola	Atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico: incendio, allagamento, aggressione fisica, danni ai locali scolastici, sottrazione dei materiali didattici, manomissione dei documenti scolastici)	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni per i casi meno gravi (con riferimento ai criteri generali)  Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico (casi gravi)  con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'esame di stato (casi molto gravi)		Consiglio di classe  Consiglio di Istituto
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.	1) ambiente scolastico inteso comunità volta all'accoglienza e all'integrazione e interazione con il diverso: comportamenti che recano offese gravi a persone, insulti alle istituzioni e ai simboli istituzionali, alle convinzioni religiose ed etiche	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni per i casi meno gravi  Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico (casi gravi)		Consiglio di classe  Consiglio di Istituto

	dei singoli o alle appartenenze etniche, atti di bullismo (cfr. <i>Linee di orientamento per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo – 13 aprile 2015</i> )	con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'esame di stato (casi molto gravi)		
	2) ambiente come spazio fisico: mancata cura degli spazi scolastici (interni ed esterni); inosservanza delle norme relative alla raccolta differenziata cfr. progetto <i>ricicliAMO</i>	Ammonizione scritta sul registro elettronico		Coordinatore di classe
Divieto di Fumo	Fumo, anche con sigarette elettroniche, all'interno dell'intero perimetro scolastico (locali interni ed aree esterne)	Sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 della Legge 584/1975 e sanzione disciplinare (segnalazione, dopo la segnalazione ammonizione da parte del DS sul registro elettronico e, se reiterato, allontanamento scolastico)  (altri riferimenti normativi D.L. 104/2013 convertito con modificazioni in Legge 128/2013)		Responsabile vigilanza fumo e Dirigente Scolastico e/o Consiglio di classe

Il principio della riparazione del danno (monetario o con lavoro) vale anche nel caso di danneggiamenti alle strutture che avvengano senza individuarne i responsabili: tutti i soggetti coinvolti e presenti al momento (classe / insieme degli studenti dell'Istituto) sono tenuti alla riparazione.

La commutazione della pena in attività a favore della scuola è possibile solo con il consenso dell'interessato, se maggiorenne, e del genitore in caso di alunni minorenni. Tali attività, individuate dall'organo sanzionante, non devono essere lesive della dignità e della personalità dello studente né devono esporre la scuola a responsabilità di alcuna natura.

Il numero di sanzioni disciplinari a carico dello studente e la gravità delle stesse incidono progressivamente sul voto di condotta quadrimestrale, nella misura stabilita dal collegio dei docenti da un minimo di 1 voto ad un massimo di 5 voti, e comunque sempre in modo coerente con la normativa vigente in materia.

### **Conseguenze sul voto di condotta delle diverse sanzioni**

Premesso che il Consiglio di Classe, motivando adeguatamente, ha la discrezionalità di valutare la condotta degli alunni derogando dalle seguenti indicazioni, si elencano le sanzioni e le relative conseguenze sul voto di condotta

Sanzione	Commutata in lavori socialmente utili	Non commutata in lavori socialmente utili
Tre/quattro note disciplinari del docente	Non previsto	Un punto in meno nella condotta relativamente al primo indicatore
Ammonizione del coordinatore di classe	Non previsto	Un punto in meno nella condotta relativamente al primo indicatore
Ammonizione del dirigente scolastico	Non previsto	Due punti in meno nella condotta relativamente al primo indicatore
Allontanamento dalla comunità scolastica	Due punti in meno nella condotta relativamente al primo indicatore	Quattro punti in meno nella condotta relativamente al primo indicatore
Allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni	Tre punti in meno nella condotta relativamente al primo indicatore	Sei punti in meno sulla condotta relativamente al primo indicatore

NB: la possibilità di partecipare al viaggio di istruzione da parte di alunni cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare dell'allontanamento scolastico superiore a 3 gg è valutata dal Consiglio di Classe.

### **Art. 2 *Sanzioni sostitutive***

Il presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n.249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) e dal D.P.R. 21/11/2007, n.235, prevede la facoltà di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore della comunità scolastica qualora il Consiglio di Classe, dopo opportuna valutazione dell'infrazione commessa, lo ritenga possibile.

Le attività alternative alla sanzione devono essere svolte durante l'orario scolastico dopo la ricreazione fino alla sesta ora.

Tali attività consistono in:

- Catalogazione testi biblioteca;
- Sistemazione sussidi didattici nei laboratori;
- Sistemazione aiuole e messa a dimora di piccole piante;
- Lavori di piccola manutenzione;
- Pulizia dei locali e dei cortili della scuola;

- Produzione di elaborati che inducano lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica dell'episodio sanzionato

Lo studente, qualora volesse convertire la sanzione disciplinare, deve darne comunicazione scritta al Dirigente Scolastico entro 48 ore dalla notificazione. Detta opzione, in caso di alunni minorenni, è subordinata al parere favorevole del genitore o dell'esercente la potestà genitoriale.

### **Art. 3 Procedura**

La procedura di irrogazione della sanzione disciplinare prevede le seguenti fasi operative che dovranno essere osservate da tutti i soggetti competenti

1. rilevazione violazione dei doveri sul registro elettronico (da parte del docente, Dirigente Scolastico, personale ATA)
2. fase istruttoria: il coordinatore di classe convoca i soggetti coinvolti (lo studente e, nel caso di alunni minorenni, saranno convocati mezzo fonogramma i genitori o gli esercenti della potestà genitoriale) per chiarire l'accaduto e individuare eventuali responsabilità;
3. valutazione della opportunità di procedere, da parte del soggetto competente, ad irrogare la sanzione disciplinare;
4. convocazione straordinaria dell'organo competente (Consiglio di classe, Consiglio di Istituto) per l'individuazione della sanzione disciplinare da applicare con provvedimento motivato (ai sensi dell'art.3 L. 241/1990 s.m.i.); (si allega modello verbale e modulo per decreto sanzione disciplinare)
- 4.bis Valutazione da parte del genitore della possibilità di commutare la sanzione disciplinare con altre attività sostitutive di cui all'art.2 del presente regolamento (il Coordinatore di classe convoca i genitori per comunicare la sanzione e richiedere l'eventuale commutazione della sanzione)
5. Comunicazione scritta all'interessato e alla famiglia della sanzione disciplinare da applicare a mano (modello 1); una copia rimane nel fascicolo dello studente.
6. Scaduti i termini dell'impugnativa di cui al successivo articolo, erogazione della sanzione disciplinare.

N.B. Nell'espletamento delle procedure in oggetto, il coordinatore di classe sarà coadiuvato da uno dei collaboratori del DS.

### **Art. 4 Impugnazione**

Secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.R. 235/07 contro le decisioni del Consiglio di Classe e/o di Istituto in materia di allontanamento scolastico è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla notifica della sanzione all'apposito Organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione disciplinare si deve considerare confermata.

### **Art. 5 Commutazione della sanzione in lavori socialmente utili**

Il coordinatore di classe comunica ai collaboratori del DS la scelta di commutare la sanzione. Sentito il parere del coordinatore, il collaboratore del DS stabilisce per iscritto le attività da svolgere, il relativo calendario e la persona cui è affidato lo studente.

Svolte le attività di recupero, si annota sul modulo della sanzione disciplinare e sul RE che la sanzione è stata commutata in lavori socialmente utili.